

**DELIBERAZIONE 12 APRILE 2012
140/2012/R/EEL**

**DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI
RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -
GSE S.P.A., PER L'ANNO 2011 E APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI ACCONTO
PER L'ANNO 2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10).
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione 290/05);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione 203/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione 90/07);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione 312/07);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 71/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 80/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 80/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito:deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 17/11;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 67/11 (di seguito:deliberazione ARG/elt 67/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2012, 92/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 92/2012/R/EEL);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 20 dicembre 2011, prot. Autorità n. 33421, del 20 dicembre 2011, recante il budget relativo all'anno 2012 (di seguito: comunicazione del 20 dicembre 2011);
- la richiesta di ulteriori elementi informativi in merito ai dati di preconsuntivo 2011, inviata al GSE in data 30 gennaio 2012, prot. Autorità n. 2688, (di seguito: richiesta del 30 gennaio 2012);
- la nota del GSE del 17 febbraio 2012, prot. Autorità n. 5690/A, del 23 febbraio 2012, recante il preconsuntivo gestionale del 2011 (di seguito: nota del 17 febbraio 2011);
- la comunicazione del GSE del 23 marzo 2012, prot. Autorità n. 9400, del 27 marzo 2012, recante il consuntivo gestionale del 2011 (di seguito: comunicazione del 23 marzo 2012);

- la relazione tecnica del GSE del 3 aprile 2012, prot. Autorità n. 11087, del 10 aprile 2012, recante il consuntivo dei costi sostenuti nel 2011 per lo svolgimento delle attività previste dal TIMM (di seguito: relazione tecnica del 3 aprile 2012);
- il Bilancio consolidato e d'esercizio 2010, del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento, prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
 - a. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 387/03;
 - b. delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
 - c. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
 che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
- dal 1 ottobre 2006, la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;
- l'Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A (di seguito: GSE);
- le deliberazioni dell'Autorità 188/05, 90/07, 280/07, 312/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 24/08, ARG/elt 95/08, ARG/elt 1/09, ARG/gas 193/10 e il TIT prevedono che alcune tipologie di costi, sostenuti dal GSE, siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del medesimo TIT;
- ai sensi dell'art 9, del TIMM, l'Autorità garantisce la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell'anno 2011, non già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- la deliberazione GOP 71/09, che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE, prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2, lettera a), della sopraccitata deliberazione siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa;
- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A₃;
- con la comunicazione del 23 marzo 2012, recante il consuntivo gestionale 2011, il GSE ha esposto, tra l'altro, i costi del personale, delle risorse esterne, nonché i costi di cui al precedente alinea (individuati come "costi da coprire direttamente con la componente A₃"), sostenuti nell'anno 2011;

- negli anni 2008, 2009 e 2010 sono stati riconosciuti al GSE i proventi delle partecipazioni, di cui al precedente alinea e che tali proventi, per l'anno 2011, risultano, secondo quanto indicato nella comunicazione del 23 marzo 2012, pari a 13,1 milioni di euro;
- il capitale investito netto del GSE risente sensibilmente delle oscillazioni del capitale circolante netto, derivanti dalle modalità di finanziamento dei pagamenti dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento CIP 6/92 in funzione delle risorse economiche di volta in volta disponibili presso il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- con deliberazione ARG/elt 67/11, l'Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici per l'anno 2010, con l'obiettivo di assicurare al GSE un'adeguata remunerazione del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME; e che, a tal fine, è stato utilizzato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 6,53%, corrispondente alla media annuale, relativa all'anno 2010, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, pari al 4,03%, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
- con la deliberazione 92/2012/R/EEL, l'Autorità ha stabilito che il corrispettivo riconosciuto ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2011, sia inferiore a quanto riconosciuto al medesimo titolo con riferimento all'anno 2010, anche al fine di riconoscere una remunerazione ante-imposte del capitale investito per l'anno 2011 leggermente inferiore rispetto a quella determinata con i criteri di remunerazione previsti per il GSE, azionista unico di Acquirente unico;
- con la sopra citata deliberazione, l'Autorità ha disposto che la remunerazione ante imposte del capitale investito per l'anno 2011 dell'Acquirente unico sia fissata pari al rendimento medio annuale dell'anno 2011 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2010, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2011, è risultato pari a 127,3 milioni di euro;
- l'Assemblea degli azionisti del GSE, in data 7 luglio 2011, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale unico Azionista, 12 milioni di euro;
- alla medesima data, il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) e Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) risultava pari a circa 16,5 milioni di euro;
- la media annuale, relativa all'anno 2011, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 5,42%;
- con la deliberazione ARG/elt 67/11, l'Autorità ha disposto di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011 a titolo di acconto, salvo conguaglio pari a 38,9 milioni di euro;
- la rapida evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate al GSE dalla normativa vigente, ha reso finora impraticabile l'utilizzo di sistemi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza; e che tale evoluzione, già in esame

all'Autorità, come previsto dalla deliberazione ARG/elt 67/11, rende necessari ulteriori approfondimenti circa la precisa definizione delle diverse attività svolte dal GSE, nonché l'analisi delle modalità di finanziamento delle medesime;

- con l'attesa stabilizzazione del perimetro delle attività del GSE, l'Autorità è intenzionata a prevedere per il futuro, l'introduzione di meccanismi di regolazione della remunerazione del GSE di tipo incentivante, tali da indurre un progressivo recupero di efficienza;
- l'Autorità intende:
 - tempestivamente delimitare il perimetro di attività il cui costo grava sugli utenti del settore elettrico tramite la componente A3, in relazione al quale attivare specifici indicatori di efficienza per parametrare il riconoscimento dei costi;
 - fin dal prossimo anno, prevedere la separazione contabile delle diverse attività svolte dal GSE anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le medesime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more dell'adozione di una regolazione incentivante, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza, confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE, adottato per gli anni 2008, 2009 e 2010, tenuto conto di quanto sotto precisato;
- che, in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate dall'Autorità per gli anni 2008, 2009 e 2010, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011 sia tale da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
- che, a partire da detto valore, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2011, riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- che il tasso da riconoscere, ai fini della remunerazione di cui al precedente alinea, sia fissato pari al 7,92%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2011, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
- che i costi consuntivati, nell'anno 2011, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, del TIMM, per l'anno 2011, comunicati con relazione tecnica del 3 aprile 2012, siano compresi nel corrispettivo per il funzionamento del GSE per il medesimo anno;
- fissare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE, per l'anno 2012, in acconto, salvo conguaglio in coerenza con il metodo adottato per l'anno 2010, sulla base del consuntivo per l'anno 2011, al netto degli effetti derivanti per l'anno 2011 dal rilascio del fondo rischi e svalutazione crediti, come comunicato dal GSE con la comunicazione del 23 marzo 2012

DELIBERA

1. di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011 sia tale da assicurare, al GSE, una remunerazione, prima delle imposte, del 7,92% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME e il valore dei dividendi distribuiti a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazioni;
2. di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE, per l'anno 2012, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 31,9 milioni di euro, inclusivo della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 1 e il corrispettivo corrisposto a titolo di acconto per l'anno 2011;
3. di conferire mandato al responsabile della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti necessari al fine di:
 - delimitare il perimetro di attività il cui costo grava sugli utenti del settore elettrico tramite la componente A3, in relazione al quale attivare specifici indicatori di efficienza per parametrare il riconoscimento dei costi;
 - prevedere la separazione contabile delle diverse attività svolte dal GSE, anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le medesime;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni